

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4741 (approvato dal Senato), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

segnalato che l'articolo 16 interviene sulla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, definita dal decreto legislativo n. 178 del 2012, recando disposizioni relative ai beni, al personale e alla liquidazione della vecchia Associazione di diritto pubblico;

auspicato che tali disposizioni rappresentino l'ultimo atto di un lungo processo di trasformazione dal soggetto pubblico alla nuova Associazione privata di interesse pubblico, e che quest'ultima possa quindi diventare pienamente operativa nello svolgimento delle proprie attività;

rilevato, poi, che l'articolo 18 del decreto-legge dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme del Fondo sanitario nazionale, da destinare al successivo riparto in favore di strutture che presentino determinate caratteristiche (strutture di particolare rilievo a livello nazionale nei settori delle prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, dell'adroterapia e delle neuroscienze) al fine di realizzare specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura, volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

evidenziato che l'individuazione delle predette strutture è demandata a un decreto del Ministro della salute – da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge – senza tuttavia prevedere, come invece sarebbe opportuno, che con tale decreto si stabiliscano anche le modalità di rendicontazione dell'avvenuta ripartizione delle risorse accantonate;

apprezzato l'articolo 18-ter, in quanto introduce misure di semplificazione con riferimento alle procedure concernenti gli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2017), sostanzialmente consentendo l'anticipo della decorrenza della disciplina a regime su tali procedure per le regioni e le province autonome che abbiano già istituito un'anagrafe vaccinale;

apprezzato, in particolare, l'articolo 18-quater, recante disposizioni in tema di produzione e trasformazione di *cannabis* a uso medico, che corrisponde in gran parte al contenuto dell'A.C. 76 e abbinate, esaminato in sede referente alla Camera dalle Commissioni riunite II e XII, approvato dall'Assemblea il 19 ottobre 2017 e trasmesso quindi al Senato (A.S. 2947),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge in esame, la previsione per cui con il decreto del Ministro della salute si stabiliscano altresì le modalità di rendicontazione relativamente al riparto delle risorse accantonate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18.